



Modula SMART

Condizioni Standard

Sommario

1. Oggetto della Polizza

- OGGETTO DELLA POLIZZA (00100.00)

2. Eventi dannosi oggetto di Copertura Assicurativa

- INSOLVENZA (00300.00)
- INADEMPIMENTO (00500.00)

3. Eventi dannosi esclusi dalla Copertura Assicurativa

- ESCLUSIONI (01200.00)
- ESCLUSIONE DEL RISCHIO POLITICO (01300.00)

4. Contratti oggetto di Copertura Assicurativa

- CREDITI OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA (01700.00)
- PERIODO DI FATTURAZIONE (02100.00)
- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (02400.00)
- OBBLIGO DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (02401.00)

5. Contratti esclusi dalla Copertura Assicurativa

- ESCLUSIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA (05400.00)
- ESCLUSIONI PER IL CASO DI SANZIONI E MISURE RESTRITTIVE (05405.01)
- ESCLUSIONE DELLE LETTERE DI CREDITO IRREVOCABILI CONFERMATE (05800.00)
- ESCLUSIONE DELLE GARANZIE BANCARIE (06200.00)
- ESCLUSIONE DEI PAGAMENTI ANTICIPATI (06600.00)
- ESCLUSIONE DI CREDITI CHE PREVEDONO PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA (07000.00)
- IMPUTAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE RELATIVE A CREDITI ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA (08100.00)

6. Clienti esclusi dalla Copertura Assicurativa

- ESCLUSIONE DI CLIENTI COLLEGATI (08400.00)
- ESCLUSIONE DI PERSONE FISICHE (08500.00)
- ESCLUSIONE DI CLIENTI PUBBLICI (08700.00)

7. Limiti di credito

- LIMITI DI CREDITO (10005.00)
- DELIBERE DI LIMITE DI CREDITO (10400.00)
- IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI DELIBERE DI LIMITE DI CREDITO (10950.02)
- ISTRUTTORIA PER LIMITI DI CREDITO (12801.00)

8. Condizioni di Copertura per Paese

- CONDIZIONI DI COPERTURA PER PAESE (15600.00)

9. Decorrenza e termine della Copertura Assicurativa.

Comunicazioni

- DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO CREDITO (16500.00)
- PERIODO MASSIMO DI DILAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA ORIGINARIA DEL PAGAMENTO (16900.00)
- SOSPENSIONE AUTOMATICA DELLA COPERTURA E RIPRESA IN COPERTURA (17700.01)
- OBBLIGO DI NOTIFICA DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI DILAZIONE (18500.01)
- OBBLIGO DI NOTIFICA DI INFORMAZIONI NEGATIVE (18900.00)

10. Limitazione delle perdite e attività di recupero

- ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI MINIMIZZARE LE PERDITE (20100.00)
- OBBLIGO DI INCARICO PER IL RECUPERO DEI CREDITI (20500.00)
- PARTECIPAZIONE ALLE SPESE (20700.00)

11. Sinistri

- IMPUTAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE (21301.00)
- SOMME RECUPERATE E TRATTENUTE IN QUALITÀ DI FIDUCIARIO (21310.00)
- RICHIESTE DI INDENNIZZO (22100.00)
- DATA DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (22200.00)
- MASSIMO INDENNIZZO (23300.00)
- ATTRIBUZIONE DEGLI INDENNIZZI PER ANNO DI COMPETENZA (24100.00)
- IMPORTO MINIMO DI SCOPERTO (26900.00)

12. Obblighi generali e mancato rispetto dei termini e delle condizioni di Polizza

- INOLTRO DELLE INFORMAZIONI (27300.00)
- IMPORTI NON ASSICURATI (DIVIETO DI OTTENERE ULTERIORI COPERTURE ASSICURATIVE) (27700.00)
- SANZIONI CONSEGUENTI AL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA (29500.00)
- CHIUSURA ANNUALE PER VACANZE (29900.00)

13. Premio

- PREMIO CALCOLATO SU DELIBERE DI LIMITE DI CREDITO (32505.00)
- PREMIO MINIMO (33300.00)
- BONUS IN ASSENZA DI SINISTRI (36500.01)

14. Durata e chiusura della polizza

- PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E TACITO RINNOVO (38500.00)
- CESSAZIONE DELLA POLIZZA PER INSOLVENZA DELL'ASSICURATO (39100.00)
- FACOLTÀ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA (39360.00)

15. Varie

- COMUNICAZIONI (44700.00)
- TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI POLIZZA (45100.01)
- COMPENSAZIONI (45900.00)
- VALUTA CONCORDATA (46700.00)
- ADDEBITO DIRETTO (47100.00)
- VINCOLO DI RISERVATEZZA (47300.00)
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI (47310.00)
- LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA (47500.00)
- DEFINIZIONI (47900.00)

1. Oggetto della polizza

OGGETTO DELLA POLIZZA (00100.00)

La presente Polizza viene stipulata tra Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (l'Assicuratore) e l'Azienda indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (l'Assicurato). Di comune accordo tra l'Assicuratore e l'Assicurato, in conformità ai termini e alle condizioni della presente Polizza, l'Assicuratore provvederà ad indennizzare all'Assicurato le perdite generate dal parziale o totale mancato pagamento dei Crediti Oggetto di Copertura Assicurativa in seguito al verificarsi di uno qualsiasi degli Eventi Dannosi di seguito specificati.

2. Eventi dannosi oggetto di Copertura Assicurativa

INSOLVENZA (00300.00)

In conformità a quanto previsto dalla presente Polizza, per Insolvenza si intende il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti situazioni o eventi:

- a) L'instaurazione di una procedura concorsuale, giudiziaria o amministrativa, secondo la legge in vigore nello Stato di un Cliente, in virtù della quale i beni e l'attività d'impresa del Cliente siano assoggettati per effetto della legge stessa al controllo o alla supervisione del tribunale o di un suo incaricato al fine di riorganizzare l'attività, mettere in liquidazione il Cliente, riscadenziarne i debiti anche mediante accordi di ristrutturazione, provvedere al pagamento degli stessi.
- b) Una delle procedure sopra descritte sia stata rigettata, chiusa o revocata per mancanza di attivo.
- c) In sede di esecuzione forzata di una sentenza o di altro titolo esecutivo nel caso in cui, l'esito delle procedure esecutive non soddisfi totalmente il credito verso il Cliente.
- d) Il perfezionamento di un valido concordato stragiudiziale, o altro accordo stragiudiziale preventivamente autorizzato dall'Assicuratore, con la totalità o con la maggioranza dei creditori.
- e) L'Assicurato dimostra all'Assicuratore che la situazione finanziaria del Cliente è tale per cui l'avvio o il proseguimento delle eventuali azioni legali risulti antieconomico sotto il profilo costi benefici.
- f) Situazioni o avvenimenti che a giudizio esclusivo dell'Assicuratore, nella sostanza o nell'effetto, siano equivalenti a quanto indicato nei punti da a) a d) di cui sopra.

Per l'Applicazione dei Termini e delle Condizioni di Polizza, la Data di Accadimento della Perdita sarà:
relativamente ai punti a) e b) la data della sentenza o della decisione del Tribunale
relativamente al punto c) la data dell'infruttuosa esecuzione forzata della sentenza o del titolo esecutivo
relativamente al punto d) la data in cui la totalità o la maggioranza dei creditori ha espresso parere favorevole al Concordato
relativamente ai punti e) ed f) la data in cui l'Assicuratore comunica il proprio convincimento all'Assicurato.

INADEMPIMENTO (00500.00)

In conformità a quanto previsto dalla presente Polizza per Inadempimento (Protracted Default) si intende il mancato pagamento di quanto dovuto da un Cliente entro il 'Termine di Attesa' specificato nelle Condizioni Particolari di Polizza. Qualora l'Allegato Paesi specificasse un 'Termine di Attesa' più ampio in relazione allo Stato di residenza del Cliente, tale nuovo termine costituirà il 'Termine di Attesa' valido a termini di Polizza.

Il 'Termine di Attesa' decorre dalla data di scadenza originaria del credito.

La Data di Accadimento della Perdita sarà la data di scadenza del 'Termine di Attesa' previsto.

3. Eventi dannosi esclusi dalla Copertura Assicurativa

ESCLUSIONI (01200.00)

La Copertura Assicurativa non si applicherà a:

- a) Perdite causate, derivanti o generate direttamente o indirettamente dalle proprietà ionizzanti, radioattive, tossiche o esplosive, ovvero da altri effetti nocivi o contaminanti di apparecchiature nucleari esplosive, di loro componenti o di combustibili nucleari, ovvero dalla combustione o dalle scorie di apparecchiature nucleari esplosive, di loro componenti o di combustibili nucleari.
- b) Perdite causate o generate da contestazioni, in cui il Cliente sostenga, per qualsivoglia ragione, di non aver provveduto del tutto legittimamente, in tutto o in parte, ai dovuti pagamenti o di non aver provveduto del tutto legittimamente all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto. Tale esclusione non sarà più applicata nel caso in cui venga accertata l'insussistenza della contestazione e ciò in via amichevole o in seguito alla sentenza del tribunale o all'esito di un arbitrato.
- c) Perdite causate o generate dall'inadempimento dell'Assicurato o di qualsiasi persona che agisca per conto di quest'ultimo nell'esecuzione o nel rispetto di qualsiasi termine, o condizione, o obbligazione di un Contratto, o nel rispetto di qualsiasi previsione di legge (inclusa qualsiasi ordinanza, decreto o regolamento o qualsiasi altra normativa che abbia forza di legge).
- d) Perdite causate o generate dal mancato ottenimento di una licenza di importazione / esportazione o di qualunque altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione di un Contratto o qualora tale esecuzione violi qualsiasi regolamentazione in tema di normativa inerente ai cambi di valuta. Tale esclusione non si applica nei casi in cui la necessità sorga o le disposizioni normative dell'organo di controllo degli scambi entrino in vigore successivamente alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa.
- e) Casi in cui la merce debba essere spedita, i servizi prestati, i lavori eseguiti, i pagamenti effettuati in uno Stato diverso da quello di un Cliente – perdite generate in relazione allo Stato Terzo a meno che diversamente concordato per iscritto.

ESCLUSIONE DEL RISCHIO POLITICO (01300.00)

La Copertura Assicurativa non si applicherà alle Perdite causate, derivanti o generate direttamente o indirettamente da:

- a) Una moratoria generale decretata dal Governo dello Stato di un Cliente o di qualunque Stato da cui dovrà transitare il pagamento.
- b) Avvenimenti politici, difficoltà economiche, perdita di potere di acquisto della valuta, svalutazione o fluttuazione dei mercati, misure legislative o amministrative nello Stato di un Cliente che possano impedire o ritardare il trasferimento di fondi disposto dal Cliente stesso.
- c) Guerra (inclusando guerra civile, conflitti, ribellione o insurrezione), rivoluzione o sommossa.
- d) Cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti o altre forme di catastrofi naturali o di forza maggiore.
- e) L'introduzione di restrizioni relativamente ad attività di importazione ed esportazione o la sospensione di licenze di importazione e/o esportazione o altre misure governative che impediscano l'esecuzione di un Contratto.

4. Contratti oggetto di Copertura Assicurativa

CREDITI OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA (01700.00)

Per Crediti oggetto di Copertura Assicurativa si intendono importi contrattualmente dovuti all'Assicurato:

- a) Da parte di Clienti residenti nei Paesi elencati nell'Allegato Paesi,
- b) Che derivano dalle normali 'attività commerciali' dell'Assicurato come indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza e che
- c) Si riferiscono a merce spedita, servizi prestati o lavori eseguiti nel corso del 'Periodo di Validità' della Polizza,
- d) Per i quali esiste un valido Limite di Credito per il Cliente,
- e) Per i quali i termini di pagamento concordati con il Cliente non eccedano il 'Termine Massimo dei Pagamenti' indicato nelle Condizioni Particolari della Polizza che sarà calcolato dalla data di emissione della fattura,
- f) Che rispettano le condizioni di Copertura previste per lo Stato del Cliente come specificato nell'Allegato Paesi.

PERIODO DI FATTURAZIONE (02100.00)

L'Assicurato è tenuto ad inoltrare le fatture ad un Cliente entro il 'Periodo di Fatturazione' indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza.

Il Periodo di Fatturazione sarà calcolato come segue:

- a) Relativamente alla spedizione di merce: dalla data di spedizione della merce;
- b) Relativamente alla prestazione di servizi o all'esecuzione di lavori: dalla data in cui vengono terminati i servizi e i lavori per i quali è previsto il pagamento all'Assicurato da parte del Cliente.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (02400.00)

Gli importi relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto o altra imposta simile da applicare sui Crediti oggetto di Copertura Assicurativa saranno inclusi o esclusi dalla Copertura Assicurativa come indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza.

OBBLIGO DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (02401.00)

Nel caso in cui gli importi relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto o ad altra imposta simile da applicare sui crediti Oggetto di Copertura Assicurativa siano inclusi in copertura e l'Assicurato abbia diritto a richiederne la restituzione alle autorità fiscali, l'Assicurato ha l'obbligo di esercitare tale diritto nei tempi consentiti dalle leggi locali e ad informare immediatamente la Compagnia della ricezione di tali importi.

Gli importi relativi alla richiesta di restituzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto o imposte similari saranno considerati come importi recuperati ai fini dell'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Polizza.

5. Contratti esclusi dalla Copertura Assicurativa

ESCLUSIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA (05400.00)

L'Assicuratore non sarà responsabile di eventuali perdite:

- a) Relative a interessi maturati successivamente alla data di scadenza originaria del pagamento,
- b) Relative a qualunque somma a titolo di mora o rimborso per danni, sia essa contrattualmente prevista o meno, dovuta all'Assicurato in aggiunta all'importo previsto,
- c) Relative a spese bancarie, ad eccezione di quelle concordate contrattualmente come parte integrante dell'importo dovuto dal Cliente,
- d) Relative a qualsiasi onere o spesa sostenuta per la definizione di contestazioni tra l'Assicurato e il Cliente o per la difesa relativamente ad azioni legali intentate nei confronti dell'Assicurato o avviate dallo stesso;
- e) Che dovessero derivare all'Assicurato e per le quali è operante (o sarebbe operante in assenza della presente Polizza) una copertura assicurativa prevista da altra polizza dallo stesso stipulata o a termini della quale l'Assicurato abbia comunque diritto a un indennizzo.

ESCLUSIONI PER IL CASO DI SANZIONI E MISURE RESTRITTIVE (05405.01)

La Copertura Assicurativa non si applicherà a crediti, attività dell'Assicurato o a rischi qualora l'assunzione di rischio o la liquidazione degli indennizzi possa esporre l'Assicuratore al rischio di violazione o lo ponga in violazione di qualunque sanzione, divieto o misura restrittiva derivante dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, da norme sanzionatorie dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America o derivanti da leggi o regolamenti sanzionatori locali.

ESCLUSIONE DELLE LETTERE DI CREDITO IRREVOCABILI CONFERMATE (05800.00)

La Polizza non si applicherà a crediti per i quali il pagamento è stato garantito da una lettera di credito irrevocabile e confermata da una banca residente in uno dei paesi sotto menzionati, a meno che la lettera di credito irrevocabile e confermata sia stata richiesta come condizione di copertura del Cliente o del Paese di residenza del Cliente.

ESCLUSIONE DELLE GARANZIE BANCARIE (06200.00)

La Polizza non si applicherà a crediti per i quali il pagamento è stato garantito da una banca. Quanto sopra non si applica nei casi in cui la garanzia bancaria sia una condizione di Copertura Assicurativa prevista (ed esplicita) per il Cliente.

ESCLUSIONE DEI PAGAMENTI ANTICIPATI (06600.00)

La Polizza non si applicherà a quella parte di crediti per i quali l'Assicurato abbia già ricevuto pagamenti precedentemente alla Decorrenza della Copertura Assicurativa.

ESCLUSIONE DI CREDITI CHE PREVEDONO PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA (07000.00)

La Polizza non si applicherà a Contratti che prevedono il pagamento in contanti alla consegna della merce.

IMPUTAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE RELATIVE A CREDITI ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA (08100.00)

Qualsiasi somma recuperata e/o incassata, sia essa derivante da o relativa a crediti esclusi o meno dalla Copertura Assicurativa, sarà imputata secondo quanto previsto dalla presente Polizza in materia di imputazione delle somme recuperate salvo diversa disposizione scritta dell'Assicuratore.

6. Clienti esclusi dalla Copertura Assicurativa

ESCLUSIONE DI CLIENTI COLLEGATI (08400.00)

La Polizza non si applicherà a Contratti stipulati con e/o a fatture emesse verso Clienti che siano direttamente o indirettamente controllati dall'Assicurato e/o in relazione ai quali l'Assicurato detenga direttamente o indirettamente una partecipazione o altra forma di interesse e /o che controllino o abbiano una partecipazione o altra forma di interesse nell'Assicurato. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l'Assicuratore per iscritto.

ESCLUSIONE DI PERSONE FISICHE (08500.00)

La Polizza non si applicherà a Contratti stipulati con e/o a fatture emesse verso clienti che siano persone fisiche che non svolgono un'attività commerciale.

ESCLUSIONE DI CLIENTI PUBBLICI (08700.00)

La Polizza non si applicherà a Contratti stipulati con e /o fatture emesse verso Enti statali o Governativi, istituzioni o società o qualunque altra entità non soggetta a fallimento.

7. Limiti di credito

LIMITI DI CREDITO (10005.00)

I Limiti di Credito determinano le condizioni e l'importo massimo per il quale l'Assicuratore concede Copertura Assicurativa per ciascun Cliente al quale si applica la presente Polizza.

L'Assicurato dovrà avere ottenuto un Limite di Credito per tutti i Clienti ai quali si applica la presente Polizza. L'Assicurato dovrà richiedere quanto prima un Limite di Credito necessario a coprire l'importo totale dell'esposizione corrente o stimata nei confronti di un Cliente. Se necessario l'Assicurato sarà tenuto a richiedere l'aumento dell'importo del Limite di Credito.

L'importo da considerare ai fini della richiesta di Limite di Credito o di aumento di un Limite di Credito esistente è il saldo risultante alla fine di ciascun mese di calendario sul Cliente.

Qualora la Delibera di Limite di Credito non fosse sufficiente a coprire l'intera esposizione nei confronti di un Cliente - delibera parziale o delibera zero - l'Assicurato dovrà richiedere un Limite di Credito adeguato con scadenza annuale o al rinnovo della Polizza a seconda di quale delle due date è la più prossima.

Finché i saldi relativi ad uno specifico Cliente non saranno stati totalmente pagati, non è consentito all'Assicurato cancellare il Limite di Credito né ridurne l'importo ad un valore inferiore rispetto al saldo effettivo.

Eventuali Crediti che eccedono il Limite di Credito rientreranno in copertura a termini di Polizza, in base al principio di rotatività, dal momento e nella misura in cui sia avvenuto il pagamento di Crediti già rientranti all'interno del Limite di Credito. Tuttavia, la rotatività del Limite di Credito non sarà più possibile in presenza di revoca di Limite di Credito o al verificarsi di una qualsiasi altra circostanza di Sospensione Automatica della Copertura Assicurativa.

Le Delibere di Limite di Credito avranno validità dalla data specificata sulle Delibere stesse.

DELIBERE DI LIMITE DI CREDITO (10400.00)

L'Assicurato potrà ottenere una Delibera di Limite di Credito facendone richiesta all'Assicuratore per l'importo necessario. L'Assicurato sarà informato della Delibera per iscritto o in formato elettronico.

L'Assicuratore potrà, in qualunque momento e per qualunque motivo, stabilire dei termini e delle condizioni nelle Delibere di Limite di Credito. Tali termini e condizioni possono modificare parzialmente o sostituire integralmente quelli previsti dalla Polizza.

L'Assicuratore potrà inoltre, in qualunque momento e per qualunque motivo modificare, ridurre o revocare Delibere di Limiti di Credito. Tali modifiche, riduzioni o revocche non hanno effetto retroattivo e pertanto si applicheranno dalla data della Delibera o, ove successiva, dalla data indicata nella Delibera stessa.

Le Delibere di Limite di Credito si intendono valide fino ad una revoca da parte dell'Assicuratore o alla chiusura della Polizza.

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI DELIBERE DI LIMITE DI CREDITO (10950.02)

L'importo complessivo di tutte le Delibere di Limite di Credito non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di 'Delibere di Limite di Credito' specificato nelle Condizioni Particolari di Polizza. Al raggiungimento dell'importo complessivo indicato per le Delibere di Limite di Credito in essere, l'Assicuratore si riserva la facoltà di posticipare l'analisi di eventuali nuove richieste di Limite di Credito. L'Assicurato sarà tempestivamente informato qualora l'Assicuratore esercitasse tale facoltà.

Al fine di evitare questa azione, l'Assicurato è tenuto a cancellare o a ridurre regolarmente Delibere di Limite di Credito non più utilizzate.

ISTRUTTORIA PER LIMITI DI CREDITO (12801.00)

La 'Società delegata all'attività di istruttoria' funzionale all'emissione delle Delibere di Limite di Credito da parte dell'Assicuratore è indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza. I costi relativi all'attività di istruttoria saranno fatturati da tale Società e pagabili alla stessa.

8. Condizioni di Copertura per Paese

CONDIZIONI DI COPERTURA PER PAESE (15600.00)

L'Assicuratore ha la facoltà di rivedere le condizioni di copertura o, di revocare la Copertura Assicurativa in relazione a un determinato Stato e di aggiornare l'Allegato Paesi di conseguenza.

Tale variazione o revoca non ha effetto retroattivo e si applicherà alle merci da spedire, ai servizi o ai lavori da eseguire dalla data di decorrenza specificata nell'Allegato Paesi aggiornato.

9. Decorrenza e termine della Copertura Assicurativa. Comunicazioni

DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO CREDITO (16500.00)

La copertura del Rischio Credito per ciascun credito oggetto di Copertura Assicurativa a termini di Polizza decorre:

- a) Relativamente ai contratti di fornitura di merce: dalla data di spedizione della merce. La spedizione si intende effettuata nel momento in cui l'Assicurato o chiunque agisca in nome e per conto dell'Assicurato trasferisce il possesso delle merci al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti del Cliente;
- b) Relativamente alla prestazione di servizi o all'esecuzione di lavori: dal momento della presentazione al Cliente della fattura relativa a tali servizi o lavori.

PERIODO MASSIMO DI DILAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA ORIGINARIA DEL PAGAMENTO (16900.00)

L'Assicurato ha la facoltà di concedere dilazioni dei termini di pagamento di un credito originariamente convenuti a condizione che tali dilazioni non superino il 'Periodo Massimo di Dilazione' specificato nelle Condizioni Particolari di Polizza. Il 'Periodo Massimo di Dilazione' decorre dalla data di scadenza originaria del credito.

La data di scadenza originaria del credito deve intendersi come la data di riferimento per l'Applicazione dei termini e delle condizioni di Polizza.

Il 'Periodo Massimo di Dilazione' non trova applicazione per contratti che prevedono pagamenti con cambiali tratte, pagherò cambiari, contanti contro documenti, tratta documentata a vista, documenti contro pagamento o nel caso di pagamento tramite lettera di credito. In tali casi occorre una preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore.

SOSPENSIONE AUTOMATICA DELLA COPERTURA E RIPRESA IN COPERTURA (17700.01)

L'Assicuratore non sarà responsabile per perdite subite relativamente a merce spedita o, in caso di servizi o lavori eseguiti, a fatture inoltrate dopo la data di accadimento di una delle seguenti circostanze di Sospensione Automatica della Copertura:

- a) Il pagamento di qualsiasi credito risulta ancora dovuto dal Cliente alla scadenza del 'Periodo Massimo di Dilazione' specificato nelle Condizioni Particolari di Polizza. Nel caso in cui tale credito venisse saldato entro 30 giorni dalla data di scadenza del 'Periodo Massimo di Dilazione', la Copertura Assicurativa verrà ripristinata con effetto retroattivo

relativamente alla merce spedita o, in caso di servizi o lavori eseguiti, a fatture inoltrate dopo la scadenza del 'Periodo Massimo di Dilazione' applicabile a quello specifico credito a condizione che non si verifichino altre circostanze di Sospensione Automatica della Copertura; Qualora il pagamento avvenisse oltre 30 giorni dalla data di scadenza del Periodo Massimo di Dilazione, la Copertura Assicurativa si applicherà esclusivamente a merce spedita o, in caso di servizi o lavori eseguiti, a fatture inoltrate dopo la data del pagamento a condizione che non si siano verificate altre circostanze di Sospensione Automatica della Copertura;

- b) L'Assicurato ha avviato azioni di recupero per importi dovuti dal Cliente. La Copertura Assicurativa relativamente a merce spedita o, in caso di servizi o lavori eseguiti, a fatture inoltrate dopo la data del pagamento verrà nuovamente ripristinata contestualmente al saldo del credito a condizione che non si verifichino altre circostanze di Sospensione Automatica della Copertura;
- c) Lo stato di Insolvenza di un Cliente;
- d) L'Assicuratore abbia revocato un qualsiasi Limite di Credito o la Copertura relativa allo Stato di residenza di un Cliente.

OBBLIGO DI NOTIFICA DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI DILAZIONE (18500.01)

L'Assicurato è tenuto a notificare all'Assicuratore la presenza di crediti scaduti da parte di un Cliente entro 30 giorni dalla scadenza del 'Periodo Massimo di Dilazione', a meno che tali crediti siano stati saldati entro i suddetti 30 giorni.

OBBLIGO DI NOTIFICA DI INFORMAZIONI NEGATIVE (18900.00)

L'Assicurato è tenuto a notificare tempestivamente all'Assicuratore il verificarsi di qualsiasi evento che possa generare una perdita. Eventi che possono generare perdite includono, senza restrizioni, i seguenti casi:

- a) Il Cliente richieda una dilazione della data di scadenza originaria del pagamento che supera il 'Periodo Massimo di Dilazione';
- b) Si verifichi la mancata accettazione o il mancato ritiro da parte del Cliente di merci o dei relativi documenti alla prima presentazione degli stessi nei casi in cui il pagamento è previsto in contanti contro documenti o documenti contro accettazione;
- c) Sia avvenuto o sia imminente lo stato di Insolvenza di un Cliente;
- d) L'Assicurato abbia fondati motivi per ritenere che il Cliente non sia in grado o potrebbe non essere in grado di rispettare i termini previsti dal Contratto;
- e) Il Cliente non onori una cambiale tratta o un assegno per mancanza di fondi;
- f) L'Avvio o l'esistenza di azioni giudiziarie di qualsivoglia natura nei confronti del Cliente per il mancato pagamento di un importo dovuto, o
- g) Informazioni negative concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria del Cliente o qualsivoglia notizia che possa riguardare la capacità del Cliente di adempiere tempestivamente a una o più delle obbligazioni oggetto di un Contratto.

10. Limitazione delle perdite e attività di recupero

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI MINIMIZZARE LE PERDITE (20100.00)

L'Assicurato dovrà procedere con estrema cura e diligenza nella concessione del credito ai propri Clienti.

L'Assicurato è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ottenere il pagamento degli importi dovuti da un Cliente e per evitare e/o minimizzare le perdite. Ciò include anche la costante verifica ed il controllo che tutti i diritti nei confronti di un Cliente e di qualsiasi terza parte siano debitamente preservati ed esercitati.

L'Assicurato è inoltre tenuto ad adottare tutti i provvedimenti richiesti dall'Assicuratore in relazione ad una perdita potenziale o effettiva - precedentemente o successivamente l'avvenuto indennizzo - compreso l'avvio di azioni legali.

OBBLIGO DI INCARICO PER IL RECUPERO DEI CREDITI (20500.00)

Entro 30 giorni dalla scadenza del *Periodo Massimo di Dilazione* riferito alla prima fattura scaduta e non onorata, l'Assicurato è tenuto a conferire incarico per il recupero dell'intero ammontare dei crediti scaduti e a scadere nei confronti di un Cliente alla *Società di Recupero Crediti* indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza e a fornire le informazioni e i documenti richiesti.

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE (20700.00)

L'Assicuratore contribuirà alle spese (escluse le spese amministrative proprie dell'Assicurato) che l'Assicurato dovrà sostenere nell'adempimento dei provvedimenti inerenti al recupero del credito, suggeriti o autorizzati dall'Assicuratore stesso, atti a evitare e/o minimizzare le perdite.

La partecipazione dell'Assicuratore a tali spese sarà proporzionale alla quota di responsabilità dell'Assicuratore rispetto all'Ammontare complessivo della specifica perdita. L'Assicuratore indennizzerà la Percentuale di Copertura di tali spese.

L'Assicuratore non contribuirà alle spese e agli oneri relativi alla definizione di contestazioni tra l'Assicurato ed il suo Cliente, o relative ad azioni legali promosse nei confronti dell'Assicurato, o qualora l'Assicurato decidesse di non avviare azioni di recupero anche per le spese sostenute.

L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) sulle spese di recupero o le altre eventuali imposte vigenti sono escluse dalla Copertura Assicurativa e non sono oggetto di indennizzo a termini di Polizza.

11. Sinistri

IMPUTAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE (21301.00)

Tutte le somme recuperate e/o incassate dall'Assicurato, da qualsiasi persona che agisce in nome e per conto dell'Assicurato o dall'Assicuratore precedentemente la Data di Sospensione Automatica della Copertura saranno imputate, al fine dell'applicazione dei termini e delle condizioni di Polizza, agli importi dovuti da uno stesso Cliente in ordine cronologico in base alle date di scadenza.

Tutte le somme recuperate e/o incassate dall'Assicurato, da qualsiasi persona che agisce in nome e per conto dell'Assicurato o dall'Assicuratore successivamente alla Data di Sospensione Automatica della Copertura e prima della Data di Accadimento della Perdita saranno, al fine dell'applicazione dei termini e delle condizioni di Polizza, imputate ai Crediti oggetto di Copertura Assicurativa su base pro-rata secondo la proporzione tra Crediti oggetto di Copertura Assicurativa rientranti nel relativo Limite di Credito e importo totale dei crediti scaduti e a scadere sul Cliente alla Data di Sospensione Automatica della Copertura.

Tutte le somme recuperate e/o incassate dall'Assicurato, da qualsiasi persona che agisce in nome e per conto dell'Assicurato o dall'Assicuratore successivamente alla Data di Accadimento della Perdita, saranno ripartite tra l'Assicurato e l'Assicuratore in proporzione alle rispettive perdite. L'Assicurato dovrà notificare immediatamente all'Assicuratore l'avvenuto ricevimento di tali somme.

SOMME RECUPERATE E TRATTENUTE IN QUALITÀ DI FIDUCIARIO (21310.00)

Tutte le somme recuperate e/o incassate dall'Assicurato, da qualsiasi persona che agisce in nome e per conto dell'Assicurato o dall'Assicuratore successivamente alla Data di Accadimento della Perdita, dovranno essere immediatamente restituite all'Assicuratore. L'Assicurato conserverà tali somme in qualità di fiduciario dell'Assicuratore per tutto il periodo necessario per la completa restituzione delle stesse.

RICHIESTE DI INDENNIZZO (22100.00)

1. Termine ultimo di inoltro

Pena la decadenza dal diritto all'indennizzo le Richieste di Indennizzo, complete di tutte le informazioni disponibili, dovranno essere inoltrate non oltre 6 mesi dalla Data di Accadimento della Perdita.

L'Assicurato dovrà trasmettere tutte le informazioni e i documenti richiesti dall'Assicuratore per completare l'istruttoria del sinistro entro 6 mesi dalla data della richiesta.

2. Esito dell'istruttoria

l'Assicuratore informerà l'Assicurato relativamente all'esito dell'istruttoria del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

3. Calcolo della perdita

La perdita subita dall'Assicurato sarà calcolata come l'importo dovutogli da un Cliente alla Data di Sospensione Automatica della Copertura previa sottrazione da tale importo della totalità o di parte dei crediti non assicurati e di eventuali somme che l'Assicurato o il Cliente abbiano il diritto di opporre in compensazione o di eccepire a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo.

Dall'importo così risultante saranno altresì dedotte, ai fini del calcolo della perdita, qualsiasi spesa o costo direttamente correlato alla perdita verificatasi che l'Assicurato abbia in qualche modo evitato di sostenere (incluso il mancato pagamento delle commissioni all'Agente in quanto non dovute).

Ai fini dell'Applicazione della presente Polizza saranno considerati importi a credito del Cliente:

- a) Pagamenti effettuati dal Cliente (compreso contanti alla consegna) o da una Terza Parte ad esclusione di assegni o cambiali tratte non ancora onorate;
- b) Note di Credito;
- c) Compensazioni;
- d) Contropartite;
- e) Escussioni di garanzie, cauzioni, titoli e similari;
- f) Proventi da rivendita della merce.

L'importo dell'indennizzo sarà pari alla Percentuale di Copertura applicata al minor importo tra la Perdita oggetto di Copertura Assicurativa o il Limite di Credito per il Cliente.

4. Surroga e approvazione

Dietro richiesta dell'Assicuratore, il pagamento degli indennizzi potrà essere subordinato alla surroga dell'Assicuratore nel credito vantato dall'Assicurato verso il Cliente, compresi diritti e garanzie. Dietro richiesta dell'Assicuratore, il pagamento degli indennizzi potrà essere soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell'Assicurato del calcolo dell'indennizzo

DATA DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (22200.00)

L'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di indennizzo relativa, ciò a condizione che si sia verificata la Data di Accadimento della Perdita e che l'Assicuratore abbia ricevuto tutte le informazioni e i documenti richiesti e perché siano soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste dalla Polizza.

MASSIMO INDENNIZZO (23300.00)

L'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare per ciascuna 'Annualità Assicurativa' sarà l'importo più alto tra il 'Massimo Indennizzo' numericamente espresso o il Prodotto risultante dall'applicazione del Multiplo al premio pagato per ciascuna 'Annualità Assicurativa' (al netto di eventuali imposte sullo stesso applicabili) e prevarrà su qualunque Limite di Credito singolo o cumulativo deliberato per un importo superiore al 'Massimo Indennizzo'.

L'importo del 'Massimo Indennizzo' e del 'Multiplo' sono specificati nelle Condizioni Particolari di Polizza.

ATTRIBUZIONE DEGLI INDENNIZZI PER ANNO DI COMPETENZA (24100.00)

Gli importi indennizzati in una determinata 'Annualità Assicurativa' verranno attribuiti per competenza alla 'Annualità Assicurativa' nella quale sono sorti i relativi crediti.

IMPORTO MINIMO DI SCOPERTO (26900.00)

Qualora l'importo corrispondente allo scoperto obbligatorio fosse inferiore o pari all' 'Importo minimo di scoperto' specificato nelle Condizioni Particolari di Polizza in essere alla Data di Accadimento della Perdita, l'Assicuratore dedurrà l' 'Importo minimo di scoperto' dalla perdita oggetto di copertura assicurativa e indennizzerà la differenza all'Assicurato.

La percentuale dello scoperto obbligatorio è pari al 100% meno la 'Percentuale di Copertura' prevista in Polizza.

A precisazione di quanto previsto in Polizza si conferma che eventuali crediti o parti di essi al di sotto dell'Importo minimo di scoperto' dovranno essere inclusi nelle Segnalazioni delle vendite, se previsto a termini della presente Polizza.

12. Obblighi generali e mancato rispetto dei termini e delle condizioni di Polizza

INOLTRO DELLE INFORMAZIONI (27300.00)

L'Assicurato è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione eventualmente richiesta dall'Assicuratore al fine di verificare il rispetto dei termini e delle condizioni della presente Polizza.

L'Assicurato è inoltre tenuto a cooperare con un revisore certificato o un terzo indipendente incaricato dall'Assicuratore per la verifica dell'Accuratezza delle informazioni fornite nel caso in cui l'Assicuratore lo richieda.

L'Assicurato garantisce che tutte le informazioni e i documenti forniti rappresentano quanto di meglio a conoscenza dell'Assicurato e in tal senso essi devono intendersi completi e corretti. L'Assicurato dovrà comunicare e trasmettere tempestivamente tutte le informazioni e i documenti che possono influenzare la valutazione dei rischi ovvero l'Accettazione o il giudizio da parte dell'Assicuratore dei crediti oggetto di Copertura Assicurativa e dei relativi Clienti.

IMPORTI NON ASSICURATI (DIVIETO DI OTTENERE ULTERIORI COPERTURE ASSICURATIVE) (27700.00)

L'Assicurato si impegna a mantenere a suo carico la quota di rischio non coperta dall'Assicuratore ed a non assicurarla presso terzi pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

SANZIONI CONSEGUENTI AL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA (29500.00)

1. Risoluzione

Senza pregiudizio per le norme di legge in materia di risoluzione e di ogni altra previsione contenuta altrove a questo riguardo nella Polizza, il contratto assicurativo oggetto della Polizza potrà essere immediatamente risolto dall'Assicuratore ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'Assicurato, qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) L'Assicurato non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi ai termini ed alle modalità di segnalazione e determinazione del Fatturato Assicurabile; e/o
- b) **QUALSIASI NOTIZIA O INFORMAZIONE CONTENUTA NEL MODULO DI PROPOSTA ASSICURATIVA RISULTI FALSA, INCOMPLETA O NON CORRETTA OVVERO COMUNQUE L'ASSICURATO OMETTA DI INSERIRE NEL MODULO DI PROPOSTA ASSICURATIVA O DI COMUNICARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ASSICURATORE QUALSIASI NOTIZIA CHE POSSA ESSERE DI RILIEVO AI FINI DELLA POLIZZA E DEI RISCHI ASSICURATI A TERMINI DELLA STESSA;** e/o
- c) L'Assicurato non rispetti il divieto di stipulare ulteriori polizze assicurative; e/o
- d) L'Assicurato non rispetti puntualmente i termini di pagamento del premio assicurativo; e/o

- e) L'Assicurato faccia dichiarazioni o compia atti con dolo o colpa grave a danno dell'Assicuratore o impedisca allo stesso l'esercizio del proprio diritto di controllo;
- f) Mancata segnalazione ed attribuzione delle somme recuperate, mancata restituzione di importi indennizzati e non spettanti all'Assicurato.

In caso di risoluzione del contratto assicurativo oggetto della Polizza l'Assicuratore - fermo il diritto ad essere risarcito di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l'Articolo 1224 del Codice Civile) - avrà in ogni caso diritto di trattenere tutti i premi corrispostigli dall'Assicurato, a titolo di penale. Sempre in caso di risoluzione, l'Assicurato sarà inoltre tenuto al pagamento del Premio Minimo garantito specificato nelle Condizioni Particolari di Contratto, sino alla scadenza del Periodo di Validità in corso al momento della risoluzione. Per effetto della risoluzione l'Assicurato decade da ogni diritto all'indennizzo e ciò anche quando le circostanze suddette fossero rilevate successivamente alla cessazione della Polizza per qualsiasi motivo.

2. Dichiarazioni false o Atti fraudolenti

Ad integrazione di quanto previsto al modulo "Inoltro delle informazioni" si precisa che qualsiasi dichiarazione falsa, che sia o meno fraudolenta, così come qualsiasi condotta fraudolenta da parte dell'Assicurato (o da parte di qualsiasi altra persona che abbia un qualche interesse, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, correlato alla Polizza o agli indennizzi che potranno derivarne) in relazione alla presente Polizza, comporterà l'automatica risoluzione (espressa) del contratto cui la Polizza è relativa. In questo caso l'Assicuratore avrà il diritto di trattenere qualsiasi premio pagato in precedenza e di ottenere dall'Assicurato la restituzione di qualsiasi importo che l'Assicurato abbia ricevuto (a titolo di Indennizzo o altro) precedentemente dall'Assicuratore stesso in base alla Polizza.

CHIUSURA ANNUALE PER VACANZE (29900.00)

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rispettare gli obblighi di Polizza entro i termini previsti dalla Polizza stessa a causa delle chiusure per vacanze effettuate nel corso dell'anno, l'Assicurato è tenuto a rispettare senza indugio alcuno tali obblighi, immediatamente dopo il termine della chiusura stessa.

13. Premio

PREMIO CALCOLATO SU DELIBERE DI LIMITE DI CREDITO (32505.00)

Il Premio Assicurativo ed eventuali imposte di assicurazione o imposte similari saranno determinate sulla base dell'importo complessivo di Delibere di Limite di Credito (Limiti di Credito e Verifiche di Credito) in essere alla fine di ciascun mese.

Il Premio Assicurativo sarà calcolato applicando il/i 'Tasso/i imponibile/i di Premio' indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza e la sua regolazione dovrà essere effettuata alle scadenze indicate dall'Assicuratore.

PREMIO MINIMO (33300.00)

Qualora il Premio Assicurativo calcolato sulla base delle Segnalazioni comunicate dall'Assicurato relativamente ad un'intera 'Annualità Assicurativa' fosse inferiore all'Importo di Premio imponibile Minimo' indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza, tale 'Importo di Premio imponibile Minimo' sarà l'importo da corrispondere per l'intera 'Annualità Assicurativa'. L'Importo di Premio imponibile Minimo' indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza si intende al netto di eventuali imposte assicurative o imposte similari che, se dovute, saranno specificate nella fattura emessa all'Assicurato.

BONUS IN ASSENZA DI SINISTRI (36500.01)

Una volta definito il Premio dovuto per il Periodo di Osservazione, l'Assicuratore riconoscerà un bonus equivalente alla percentuale indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza e applicabile al Premio dovuto (al netto di qualunque imposta assicurativa o imposta similare applicabile) per quel Periodo di Osservazione a condizione che non sia stato approvato per il pagamento alcun sinistro di competenza di quel medesimo Periodo di Osservazione.

Per Periodo di Osservazione si intende ciascuna 'Annualità Assicurativa'.

Ai fini dell'Applicazione di quanto sopra, qualsiasi sinistro approvato per il pagamento dall'Assicuratore dopo la chiusura della Polizza o dopo il mancato rinnovo sarà considerato come approvato durante l'ultimo Periodo di Osservazione.

Qualora nelle Condizioni Particolari di Polizza fosse specificato un 'Importo di Premio imponibile Minimo', l'applicazione del bonus/malus non potrà comunque portare al pagamento, da parte dell'Assicurato, di un Premio imponibile inferiore all'Importo di Premio imponibile Minimo' previsto per lo stesso Periodo di Osservazione.

Qualora la Polizza fosse chiusa o non venisse rinnovata, l'Assicuratore non riconoscerà alcun bonus sul Premio dovuto per l'ultimo Periodo di Osservazione.

14. Durata e chiusura della polizza

PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA E TACITO RINNOVO (38500.00)

La presente Polizza si intende stipulata per il 'Periodo di Validità' e con la 'Data di Decorrenza' specificati nelle Condizioni Particolari di Polizza.

La Polizza sarà automaticamente rinnovata per il successivo 'Periodo di Validità' (della stessa durata del precedente) ai medesimi termini e condizioni, salvo che una delle Parti non abbia provveduto ad inviare disdetta scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della data di scadenza del 'Periodo di Validità'.

Qualora nelle Condizioni Particolari di Polizza fosse riportato un 'Periodo di Validità' successivo alla prima scadenza con una durata diversa dal precedente, il rinnovo automatico sarà inteso per quel nuovo 'Periodo di Validità'.

CESSAZIONE DELLA POLIZZA PER INSOLVENZA DELL'ASSICURATO (39100.00)

L'Assicuratore si riserva la facoltà di recedere dalla Polizza in caso di sottoposizione dell'Assicurato a procedure concorsuali o di liquidazione, nei modi e nei termini previsti dalla giurisdizione dello Stato di residenza dell'Assicurato.

FACOLTA' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA (39360.00)

Qualora, in un qualsiasi momento durante l'Annualità Assicurativa il rapporto Sinistri/Premi dovesse superare l'80%, l'Assicuratore si riserva la facoltà di modificare qualsiasi condizione della presente Polizza, incluso il tasso di premio imponibile.

Nel caso in cui l'Assicuratore esercitasse tale facoltà, l'Assicurato riceverà notifica scritta delle modifiche con l'evidenza della data di effetto delle stesse. Qualora l'Assicurato non intendesse accettare le condizioni proposte, potrà comunicare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il proprio recesso dalla polizza con effetto dalla data indicata nella comunicazione inoltrata dall'Assicuratore. Tale recesso scritto dovrà pervenire all'Assicuratore entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione relativa alle modifiche contrattuali. Qualora la richiesta di recesso non pervenisse entro tale termine, le nuove condizioni verranno applicate con la decorrenza specificata nella comunicazione inoltrata dall'Assicuratore.

Il rapporto Sinistri/Premi, espresso in misura percentuale, verrà calcolato come segue:

- in qualsiasi momento durante l'Annualità Assicurativa, l'importo totale dei sinistri approvati per il pagamento più l'importo totale dei sinistri posti a riserva meno l'importo totale della porzione dei recuperi di competenza dell'Assicuratore e dallo stesso fatturati in quel momento dell'Annualità Assicurativa" diviso l'importo totale del Premio (al netto di qualunque imposta assicurativa o imposta simile applicabile) fatturato allo stesso momento dell'Annualità Assicurativa".

15. Varie

COMUNICAZIONI (44700.00)

Per comunicazioni relative alla gestione della Polizza e per l'Adempimento degli obblighi previsti a termini di Polizza l'Assicurato è tenuto ad utilizzare le opzioni offerte dal collegamento on-line reso disponibile per tali scopi.

Per comunicazioni relative alla gestione della Polizza e per informare relativamente a variazioni (a titolo di esempio, ma non necessariamente solo, modifiche nelle condizioni di copertura per Paese) l'Assicuratore potrà utilizzare il col legamento on-line con l'Assicurato.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI POLIZZA (45100.01)

L'Assicurato può trasferire i diritti e i benefici di Polizza a qualsiasi titolo (cessione, costituzione in garanzia, ogni altra forma) solo dietro preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

COMPENSAZIONI (45900.00)

L'Assicuratore ha il diritto di compensare eventuali importi dovuti all'Assicurato a termini della presente Polizza con importi dovuti dall'Assicurato (secondo il principio di pagamento dei costi e degli interessi prima che del capitale dovuto) a termini della presente Polizza.

L'Assicurato non potrà compensare importi dovuti all'Assicuratore a termini della presente Polizza con importi dovuti dall'Assicuratore a termini della presente Polizza.

VALUTA CONCORDATA (46700.00)

Ogni importo relativo alla presente Polizza sarà espresso nella 'Valuta Concordata' specificata nelle Condizioni Particolari di Polizza.

Ai fini degli obblighi di Segnalazione, del pagamento del premio e del calcolo di eventuali perdite, importi espressi in valuta diversa saranno convertiti nella 'Valuta Concordata' applicando il tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è decorsa la Copertura Assicurativa.

Le somme recuperate dall'Assicurato, da altri che agiscono in nome e per conto di quest'ultimo o dall'Assicuratore successivamente alla Data di Accadimento della Perdita in valuta diversa saranno convertite nella 'Valuta Concordata' applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del ricevimento di tali somme.

Il tasso di cambio in vigore ad una certa data sarà il tasso medio di chiusura quotato a tale data dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non avesse quotato tale tasso, dal Mercato dei Cambi di Londra o, qualora il Mercato dei Cambi di Londra non avesse quotato tale tasso, dalla Banca Centrale dello Stato dell'Assicurato.

ADDEBITO DIRETTO (47100.00)

Il Premio e i Diritti di Istruttoria incluse eventuali imposte, ove applicabili, saranno pagabili tramite addebito diretto.

VINCOLO DI RISERVATEZZA (47300.00)

Il contenuto di tutte le comunicazioni (scritte o verbali) effettuate dall'Assicuratore a termini della (o comunque in correlazione alla) Polizza (le "Comunicazioni") si intende avere natura strettamente confidenziale e riservata.

L'Assicurato si impegna pertanto:

- a) ad adottare tutte le iniziative ragionevolmente necessarie ad assicurare il rispetto della assoluta confidenzialità e riservatezza del contenuto delle Comunicazioni;
 - b) a non utilizzare in alcun modo il contenuto delle Comunicazioni (fatta eccezione per gli usi strettamente correlati all'Adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla Polizza); e
 - c) a non divulgare tale contenuto a qualsiasi terzo (inclusi i Clienti cui le Comunicazioni possano essere relative).
- L'Assicurato sarà esclusivamente e pienamente responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza previsti dalla Polizza in relazione al contenuto delle Comunicazioni e dovrà tenere indenne l'Assicuratore da qualsiasi danno, perdita o altra conseguenza negativa quest'ultimo dovesse subire in conseguenza della violazione di tali obblighi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (47310.00)

Per quanto concerne la presente Polizza, la scrivente Compagnia, in qualità di Assicuratore, e l'Assicurato sono da considerarsi quali autonomi titolari del trattamento dati ai sensi della legge applicabile sul trattamento dei dati in riferimento a qualunque dato personale che dovesse essere trattato per le rispettive finalità con i rispettivi mezzi e/ o per rispettivo conto. Qualora i dati personali, trattati allo scopo di fornire la presente assicurazione o altri servizi correlati, fossero trasferiti in una giurisdizione al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e tale giurisdizione non fornisse un livello adeguato di protezione dei dati secondo la legge applicabile sul trattamento dati, tale trasferimento sarà governato dalle pertinenti Clausole Contrattuali Standard adottate dall'Unione Europea (Delibera 2004/915/EC - titolare/titolare) o da eventuali versioni aggiornate o nuove delle medesime. Tali Clausole sono incluse per relationem (ossia previo richiamo) nella nostra relazione contrattuale e saranno governate dalla legge in materia di trattamento dei dati applicabile nello Stato in cui l'Assicurato o la Compagnia - potendo entrambi agire singolarmente come esportatori di dati - hanno una sede rilevante in relazione al trattamento dei dati. L'Appendice B (quale descrizione dei dati personali che possono essere trasferiti) costituisce parte integrante delle Clausole Contrattuali Standard ed è disponibile su richiesta dell'Assicurato. Nell'ambito della nostra relazione contrattuale, nulla può essere inteso o giudicato come prevalente rispetto a qualsiasi norma confliggente delle applicabili Clausole Contrattuali Standard, o ad altro meccanismo di trasferimento dati.

LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA (47500.00)

La presente Polizza sarà soggetta all'Applicazione della 'Legge regolatrice' specificata nelle Condizioni Particolari di Polizza. Qualsiasi contestazione dovesse sorgere tra l'Assicurato e l'Assicuratore in relazione alla presente Polizza sarà deferita alla 'Giurisdizione' del tribunale competente o di un Collegio Arbitrale indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza.

La 'Lingua della Polizza' sarà la lingua specificata nelle Condizioni Particolari di Polizza.

Qualora l'Assicuratore fornisca traduzioni della Polizza, la versione nella lingua della Polizza prevarrà in caso di conflitti o differenze di significato o nell'effetto.

DEFINIZIONI (47900.00)

Cliente: per Cliente si intende qualsiasi società legalmente costituita ed attiva, sia essa società di persona o di capitali, che sia controparte contrattuale dell'Assicurato per operazioni commerciali nel rispetto di quanto previsto in Polizza e che abbia la propria sede legale in uno dei Paesi indicati nell'Elenco Paesi.

Limite di Credito: per Limite di Credito si intende l'importo di rischio massimo considerato accettabile dall'Assicuratore relativamente a uno specifico Cliente.

Delibera di Limite di Credito: per Delibera di Limite di Credito si intende l'importo del Limite di Credito deliberato dall'Assicuratore o dalla società di informazione designata dall'Assicuratore.

Somme Recuperate: qualsiasi somma che l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che abbia agito per conto dell'Assicurato o dell'Assicuratore, recuperi o ottenga da un determinato Cliente dopo la data di Accadimento della relativa Perdita.



Atradius
www.atradius.it
info.it@atradius.com

Via Crescenzo, 12
00193 Roma
Tel. +39 06 68812.1
Fax +39 06 6874418

Bodio 2 - Via L. Bodio 37
20158 Milano
Tel. +39 02 63241.1
Fax +39 02 63241607